Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione

OGGETTO: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.

1. La modifica normativa.

Avuto presente il contenuto dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 231/2007[1], il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una specifica previsione per il caso in cui gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 231/2007 non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e siano in possesso di disponibilità finanziarie del cliente.

Con il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, la disciplina sull'obbligo di astensione è stata integrata introducendo, dopo il comma 1 dell'articolo 23, il seguente comma 1-*bis*, che disciplina la procedura da seguire per restituire al cliente le eventuali disponibilità finanziarie di sua spettanza:

"*Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.*"

1 Tale disposizione stabilisce che "*quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III*".

È stato previsto, inoltre, che l'obbligo di astensione di cui all'articolo 23, comma 2, trovi applicazione "*nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis*" della medesima disposizione[2].

Considerate le anzidette modifiche normative, si forniscono alcune precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a darvi attuazione.

2. Ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 1-*bis*.

Ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23, appare opportuno fornire un'interpretazione sistematica che tenga in debita considerazione tanto la previsione del comma 1 dell'articolo 23, quanto il disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 231/07. In base a quest'ultima norma "*gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente*".

Per l'instaurazione di nuovi rapporti continuativi o, del pari, per l'effettuazione di prestazioni occasionali, opera il disposto del primo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 231/07, che imponendo al destinatario della normativa un preciso obbligo di astensione nel caso in cui non sia possibile procedere all'adeguata verifica della clientela, impedisce la costituzione *ex novo* del rapporto continuativo, l'effettuazione dell'operazione occasionale o l'esecuzione della prestazione professionale.

Per la clientela già acquisita, giusta il disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 231/07, sono valorizzati, ai fini della graduazione dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, il momento del primo contatto utile con il cliente e, in base alle informazioni disponibili, il rilievo che assume il profilo di rischio della clientela. Ne consegue che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio possono graduare nel tempo l'applicazione della procedura di cui al 23, comma 1-*bis*, per i rapporti in essere, sulla base degli indicati criteri.

Alla luce di quanto esposto, è necessario procedere all'applicazione del disposto dell'articolo 23, comma 1-*bis*, in occasione di:

2 L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, come modificato dal decreto legislativo 169/2012 dispone, dunque, che "*nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.*

a) operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazione, soltanto nel caso in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;
b) rapporti nuovi non ancora perfezionati, solo nell'ipotesi in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, scoprendo successivamente l'impossibilità di completare l'adeguata verifica;
c) rapporti già instaurati, al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente, nel caso in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio accerti di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dell'intestatario o anche di uno solo dei cointestatari.

Ad ulteriore chiarimento del tenore letterale della norma di cui all'articolo 23, comma 1-*bis* del decreto legislativo 231/07, si precisa che la procedura di restituzione ivi declinata può trovare applicazione unicamente con riferimento ai rapporti che presentino saldi attivi.

Sussistendo gli estremi per l'attivazione della procedura di restituzione di cui al comma 1-*bis* del citato articolo 23, il destinatario degli obblighi valuterà, secondo i criteri e le regole ordinariamente utilizzati, l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 231/07, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio invierà una segnalazione alla UIF solo laddove sussistano gli elementi di cui all'articolo 41 del citato decreto per cui, l'invio di una segnalazione alla UIF, dipende dall'esito del processo valutativo compiuto dal destinatario degli obblighi antiriciclaggio.

Pertanto, nel caso in cui vengano restituite al cliente le disponibilità finanziarie di sua spettanza mediante la procedura di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, né l'intermediario destinatario presso il quale sono state bonificate le somme e/o rimessi i titoli, né il cliente dovranno per ciò stesso ritenere che sia stata inviata una segnalazione alla UIF.

3. Interlocuzione preliminare con il cliente.

Sin dalla fase genetica del rapporto, al fine di fornire una compiuta informazione sui doveri derivanti dal rispetto della legislazione antiriciclaggio, gli intermediari dovranno rammentare al cliente[3] le conseguenze derivanti dall'impossibilità di completare l'adeguata verifica secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 231/2007.

3 L'informativa sull'obbligo di astensione potrà essere fornita anche attraverso un'integrazione dei questionari ordinariamente somministrati al cliente ai fini dell'adeguata verifica della clientela.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà contattare il cliente al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica (ad es. per mezzo di un'integrazione documentale) entro un ragionevole termine ovvero di prendere atto dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie al medesimo fine.

Nell'ambito di tale interlocuzione, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio ricorderà al cliente la necessità di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 231/2007 (obblighi del cliente) e lo preavvertirà delle conseguenze nel caso di mancato completamento dell'adeguata verifica (astensione, restituzione delle disponibilità finanziarie secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*, revoca aziendale di eventuale convenzione di assegno, chiusura del rapporto).

Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà mantenere evidenza dei contatti intercorsi con il cliente anche mediante tecniche di raccolta di informazioni a distanza[4].

4. Definitiva impossibilità di adeguata verifica. Comunicazione al cliente.

Nel caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 231/2007, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale:

- farà presente il proprio obbligo di astensione e l'esigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa l'indicazione delle coordinate di un conto con le caratteristiche indicate al successivo punto 5 su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del cliente[5];
- informerà il cliente che, in attesa della ricezione delle coordinate del conto, sul rapporto saranno consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione[6];
- informerà il cliente che, trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sarà possibile effettuare alcuna operazione e si provvederà a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al cliente;

4 Ad esempio e-mail, questionari cartacei, comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale.

5 Agli effetti delle indicazioni operative contenute nella presente nota, nella definizione di conto corrente bancario rientra il conto denominato "Conto banco posta".

6 In tale ambito rientrano gli accrediti e gli addebiti automatici precedentemente autorizzati (es. accredito di stipendio o pensione, di interessi, domiciliazione di utenze, pagamenti di imposte, tasse e contributi).

- informerà il cliente che, a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, gli eventuali moduli di assegno - consegnatigli nell'ambito del rapporto - ancora in suo possesso dovranno essere restituiti, che l'eventuale convenzione di assegno si intenderà revocata e il pagamento degli eventuali assegni tratti sul conto – successivamente a tale data – sarà rifiutato. Sarà inoltre specificamente indicato che i dati relativi ai moduli di assegni eventualmente non restituiti formeranno oggetto di segnalazione alla sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
- informerà, infine, il cliente che, ricevuta l'indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziarie e liquidità di sua spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.

5. Caratteristiche del conto di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*.

Con riferimento al conto corrente indicato dal cliente si precisa quanto segue:

i. il conto corrente deve essere intestato e/o cointestato al cliente nei cui confronti si dispone la restituzione delle disponibilità finanziarie;

ii. ove il destinatario degli obblighi antiriciclaggio detenga strumenti finanziari di spettanza del cliente per il quale non è stato possibile effettuare l'adeguata verifica, quest'ultimo potrà indicare gli estremi di un conto titoli a sé intestato o cointestato su cui trasferire i predetti strumenti;

iii. il conto corrente e/o il conto titoli di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, deve essere stato aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti;

iv. nel caso in cui il rapporto con riferimento al quale si dispone la restituzione dei beni sia cointestato, il conto di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, dovrà essere individuato di comune accordo dai cointestatari nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del destinatario degli obblighi antiriciclaggio. In caso di indicazioni divergenti, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 4 in merito al blocco dell'operatività, attenderà che i cointestatari indichino un unico conto sul quale effettuare la restituzione ovvero individuino conti distinti per ciascuno di essi, specificando, di comune accordo, le modalità secondo le quali dovranno essere ripartite le disponibilità finanziarie di loro spettanza.

Nell'ipotesi in cui, a conclusione dell'intera procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente nota il destinatario degli obblighi non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui

effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere **e** a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

6. Informazioni relative alle operazioni di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*.

Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio dovrà acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate mediante il trasferimento delle disponibilità finanziarie presso un altro intermediario, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione.

La UIF può acquisire tali informazioni, con le modalità da essa stabilite e anche in via periodica o sistematica, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 231 del 2007.

Il contenuto della presente nota, è stato condiviso con Banca d'Italia, UIF e Guardia di Finanza, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria-CSF.

Giuseppe Maresca
Firmato digitalmente da:

Siglato da: Tiziana De Luca